



**COMUNE DI VENEZIA**

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

**RISORSE UMANE E SOCIALE**

SETTORE FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER PERSONALE, SERVIZI AUSILIARI, EDUCATIVI E SCOLASTICI

**Affidamento diretto tramite MePA per la fornitura arredi metallici per le Scuole Statali dell'Infanzia, Primarie e Secondarie site nel territorio del Comune di Venezia:**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

ART. 2 - IMPORTO

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

ART. 4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

ART. 6 - REQUISITI DI ESECUZIONE

ART. 7 - QUANTITÀ, SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI DELLA FORNITURA  
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

7.1 REQUISITI GENERALI DEGLI ARREDI

7.2 REQUISITI OMOLOGAZIONE – CERTIFICAZIONE

7.3 REQUISITI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

7.4 REQUISITI SICUREZZA CHIMICA

7.5 CRITERI AMBIENTALI PER ARREDI - SPECIFICHE TECNICHE DI  
BASE

7.5 A - RIFERIMENTI NORMATIVI

7.6 SPECIFICHE TECNICHE

7.6 - A SOSTANZE PERICOLOSE

7.6 - B - CONTENUTO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

7.6 - C - PLASTICA RICICLATA

7.6 - D - REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE

7.6 - E - DISASSEMBLABILITÀ

7.6 – F - IMBALLAGGIO

7.7 ARREDI METALLICI

7.7 - A REQUISITI GENERALI

ART. 8 - MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 10 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 11 - ASSICURAZIONE

ART. 12 - VERIFICHE E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ART. 13 - PENALI

ART. 14 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 16 - PAGAMENTI

ART. 17 - SUBAPPALTO

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 - LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE - CAMBIO RAGIONE SOCIALE

ART. 20 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 - STIPULAZIONE E SPESE INERENTI IL CONTRATTO

ART. 22 - RINVIO AD ALTRE NORME

ART. 23 – PATTO DI LEGALITÀ

ART. 24 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

ART. 25 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## **ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

Costituisce oggetto del presente Capitolato la fornitura di arredi metallici necessari alle Scuole dell'Infanzia Statali, Primarie e Secondarie site nel territorio del Comune di Venezia, con consegna al piano e ritiro contestuale dell'usato, ove richiesto, presso circa 47 scuole comprese nell'ambito territoriale del Comune di Venezia.

Tale fornitura rispetta le indicazioni contenute nel D.M. del 10/4/2013 "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale" e le "Disposizioni di attuazione del Piano di Azione Nazionale sugli acquisti verdi di beni servizi e lavori" emanato a seguito dell'art. 1, commi 1126, 1127 e 1128 della Legge Finanziaria 2007 e i " Criteri minimi ambientali per l'acquisto di arredi " adottati con Decreto del 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n° 64 del 19/03/2011 – Suppl. Ordinario n° 74) e D.M. del 11 gennaio 2017: adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (GU Serie Generale 23 del 28/01/2017) modificato dal D.M. del 03/07/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.167 del 18/07/2019).

Le caratteristiche tecniche richieste sono descritte nel successivo articolo 7.

## **ART. 2 – IMPORTO**

L'importo di spesa massimo stabilito ammonta a € 65.772,00.= (sessantacinquemilasettecentosettantadue/00), oneri fiscali esclusi, oneri della sicurezza da interferenza pari a zero.

Pertanto il preventivo di spesa della ditta dovrà necessariamente essere inferiore a € 65.772,00.= e dovrà essere comprensivo delle spese per le operazioni di trasporto e consegna, da eseguirsi nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9, per la messa in opera, il collaudo e l'eventuale ritiro dell'usato, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato a carico dell'Impresa Aggiudicataria

Si specifica che, in relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla L. 123/2007 e ss.mm.ii., a seguito della preliminare valutazione effettuata dal Committente non sono rilevabili rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto, per il quale è necessario adottare misure che comportano costi; la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenza pertanto è pari a zero.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

Gli articoli oggetto della fornitura sono quelli indicati nella tabella di seguito, pertanto l'importo del preventivo di spesa trasmesso dalla ditta dovrà necessariamente considerare la tipologia dei seguenti articoli, il prezzo per il quantitativo richiesto nel presente Capitolato, nonché l'indicazione dei prezzi unitari, oltre IVA:

N.	ARREDI METALLICI DESCRIZIONE ARTICOLI	quantità
1	<b>ARMADIO IN METALLO CON CHIAVE</b> - 100x45x200 h circa - In lamiera d'acciaio di prima scelta laminata a freddo di spessore non inferiore a 0,8 mm. Quattro ripiani interni regolabili in altezza, due ante battenti e chiusura con serratura metallica a cilindro tipo Yale, chiave piatta e in duplice copia. Zoccolatura a pavimento. Colore grigio chiaro.	102
2	<b>ARMADIETTO IN METALLO PULITO/SPORCO A DUE POSTI</b> – 100x50x180 h circa - In lamiera d'acciaio di prima scelta laminata a freddo di spessore non inferiore a 0,6 mm con feritoie di areazione. Internamente dotato di ripiano superiore. Asta porta grucce, divisorio centrale pulito/sporco, barra porta asciugamani, anello portaombrelli con bicchierino raccogli goccia. Chiusura con serratura metallica a cilindro tipo Yale, chiave piatte e in duplice copia. Ante a battente. Colore grigio chiaro	23
3	<b>MOBILETTO PORTA DETERSIVI IN METALLO CON CHIAVE</b> - 100x40x180 h circa - In lamiera d'acciaio di prima scelta laminata a freddo di spessore non inferiore a 0,8 mm. Due ante battenti e chiusura con serratura metallica a cilindro tipo Yale, chiave piatta e in duplice copia. Zoccolatura a pavimento. Colore grigio chiaro.	13
4	<b>ARMADIO DA CUCINA IN METALLO CON CHIAVE</b> - 80x40x180 h circa - In lamiera d'acciaio di prima scelta laminata a freddo di spessore non inferiore a 0,8 mm. Quattro ripiani interni anch'essi in lamiera di acciaio rinforzata, regolabili su cremagliera, due ante battenti e chiusura con serratura metallica a cilindro di tipo Yale, chiave piatta e in duplice copia. Zoccolatura a pavimento.	9
5	<b>PORTA OMBRELLI CON GOCCIOLATOIO A 10 POSTI</b> - 55x24x52 h circa - Struttura in tubo di acciaio verniciato con polveri epossidiche, vaschetta per raccolta acqua e piedini in materiale plastico a 10 posti.	15
6	<b>ARMADIO DI SICUREZZA A DUE ANTE</b> – 100x45x200h - Realizzato in lamiera di acciaio 10 decimi del tipo FE p 01 e saldato nell'insieme con bordatura ripiegata. Verniciato a polveri epossidiche nella colorazione di serie. Ante tamburate con chiusura a battente. Internamente munito di 4 ripiani regolabili su cremagliera e predisposti per il contenimento di cartelle sospese. Chiusura di sicurezza con serratura a duplice mandata e triplice espansione fornita con chiave in duplice copia.	3

### ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà validità di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di stipulazione del medesimo.

### ART. 4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Per l'affidamento della fornitura si procederà tramite procedura telematica nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e ss.mm.ii., della L. 488/1999 e della L. 135/2012.

Possono partecipare alla procedura succitata solo i soggetti che dichiarino di possedere i seguenti **requisiti economico finanziari e tecnico professionali**:

A) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto dell'affidamento, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

*(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);*

B) al fine di dimostrare affidabilità e solvibilità, fatturato minimo annuo dell'Impresa non inferiore a € 70.000,00.= .

*(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi coerentemente alla propria quota di esecuzione e comunque la mandataria dovrà possedere la quota maggioritaria);*

C) di avere eseguito nell'ultimo triennio o eventualmente di avere ancora in esecuzione, purchè siano già state rese alla data di presentazione dell'offerta, forniture di prodotti analoghi a quelli oggetto della presente gara per un valore pari ad almeno € 210.000,00.=, con l'indicazione delle principali prestazioni effettuate nell'ultimo triennio con relativo importo, data e destinatario sia pubblico che privato. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'all. XVII del medesimo D.Lgs. In particolare, laddove trattasi di forniture prestate a favore di Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici, dovrà essere prodotta copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; laddove, invece, trattasi di forniture prestate a favore di committenti privati si richiede copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, accompagnati da originale o copia conforme delle fatture relative all'avvenuta esecuzione.

*(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi coerentemente alla propria quota di esecuzione e comunque la mandataria dovrà*

*possedere la quota maggioritaria);*

D) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l'utilizzo del servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) reso disponibile dalla Banca dati ANAC secondo la Delibera 464 del 27 luglio 2022 dell'ANAC in attuazione dell'articolo 81, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE accedendo al portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" da allegare alla documentazione.

Il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante.

## **ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto in oggetto verrà affidato tramite MePA ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore del concorrente che avrà proposto il minor prezzo complessivo, definito dalla sommatoria, per ogni singola tipologia di articolo, del prodotto tra il quantitativo richiesto e il prezzo unitario offerto dello stesso.

Il concorrente dovrà compilare l'apposito "Schema Offerta", secondo il fac simile allegato all'indagine di mercato, nel quale sono riportati, per ogni tipologia di articolo, i quantitativi richiesti.

IN PARTICOLARE: il valore offerto dovrà essere espresso fino alla seconda cifra decimale.

Qualora vi sia discordanza tra l'importo dei prezzi unitari e il valore complessivo, saranno ritenuti validi i prezzi unitari offerti, fermo restando che in caso di discordanza è ritenuto valido quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'Impresa partecipante ovvero, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri, oppure da persona munita di poteri di firma, comprovati da copia dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

L'offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, patti e condizioni del presente Capitolato.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diversa tipologia e/o per un diverso quantitativo rispetto a quanto richiesto nello "Schema Offerta".

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione

all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Il concorrente a corredo dell'offerta potrà inoltre indicare le parti di prestazioni che intende eventualmente subappaltare e la terna dei subappaltatori, pena il diniego dell'autorizzazione nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei limiti di legge disposti all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal D.Lgs. 81/2008, e indicare altresì nella stessa i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **ART. 6 - REQUISITI DI ESECUZIONE**

Ai fini dell'esecuzione, prima della stipula del contratto, il concorrente dovrà dare dimostrazione, per tutti gli articoli oggetto della fornitura, del possesso dei requisiti specifici, delle specifiche tecniche e delle certificazioni/omologazioni meglio indicate all'art. 8 del presente Capitolato.

Il concorrente dovrà in ogni caso essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

## **ART. 7 – QUANTITÀ, SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI DELLA FORNITURA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

La quantità richiesta, le caratteristiche dimensionali e una sintesi delle specifiche tecniche di base degli articoli oggetto di fornitura sono quelle indicate dal presente Capitolato.

Gli articoli dovranno obbligatoriamente possedere i requisiti specifici e le certificazioni indicati nella descrizione, nonché essere conformi alle specifiche tecniche riportate di seguito.

### **7.1 Requisiti generali degli arredi**

Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica e alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.L.gs. 81/2008), Decreto Ministero dell'Interno del 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e ss.mm.ii.; Decreto Ministero dell'Interno del 26 Giugno 1984 – Classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e ss.mm.ii.).

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, devono essere progettate in modo da evitare danni personali e/o danni agli indumenti.

**In particolare le parti accessibili non devono avere superfici grezze, bave o bordi taglienti. Nell'intera struttura non devono esservi parti che possano causare l'intrappolamento delle dita.**

I piedini devono essere regolabili in altezza.

Le cerniere devono essere antischiacciamento, cioè l'anta aperta non deve presentare fessure in modo che si eviti il rischio che gli utenti vi inseriscano le dita.

Gli arredi devono essere realizzati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici.

È necessario che nessuna parte strutturale possa allentarsi involontariamente.

L'arredo nel suo complesso deve rimanere integro nei casi di piccoli urti e in condizioni di uso normali.

Per quanto riguarda la manutenzione, eventuali componenti difettosi devono essere facilmente rimovibili con normali attrezzature in dotazione al personale scolastico (cacciaviti, chiavi a brugola, ecc., per effettuare la sostituzione con parti di ricambio). Anche la pulizia del manufatto e dei suoi componenti deve essere facilmente effettuata con canovacci, detersivi e detergenti di normale uso e comunque dichiarati dalla casa costruttrice, facilmente reperibili, senza l'utilizzo di solventi a base organica.

Le parti lubrificate devono essere coperte per evitare di macchiare.

Tutti gli arredi devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene dei prodotti e del lavoro.

È consentita una tolleranza per le dimensioni di  $\pm 5$  cm.

Tutti gli arredi dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno **tre anni** decorrenti dalla data di consegna e rispettare i requisiti tecnici indicati nel presente Capitolato.

Gli arredi devono essere corredati di istruzioni in lingua italiana.

Essi devono altresì recare la marcatura leggibile e indelebile, che deve includere almeno le seguenti informazioni:

- grandezza o codice colore o entrambi;
- nome e/o marchio commerciale e/o marchio e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
- data di produzione comprendente almeno anno e mese.

## **7.2 Requisiti Omologazione – Certificazione**

Per ogni articolo sono indicate le norme a cui gli stessi devono essere conformi, da dimostrarsi attraverso omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni e certificazioni e rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati.

Qualora l'omologazione/certificazione non sia direttamente intestata all'Impresa offerente, la stessa deve allegare dichiarazione dalla quale risulti in modo inequivocabile, attraverso la citazione del nome dell'articolo, dell'Impresa produttrice e del protocollo dell'omologazione/ certificazione, che i materiali oggetto dell'omologazione/certificazione sono quelli utilizzati per la costruzione degli arredi offerti. Tale dichiarazione dovrà essere inviata anche in allegato alla fattura, a comprova della conformità della fornitura effettuata.

Si chiede una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente per attestare la rispondenza dei prodotti alla normativa in materia ai CAM: dal momento che le indicazioni relative ai CAM non sono sempre riportate in maniera chiara nelle etichette o nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti e considerato che le norme attuali prevedono l'impiego di prodotti conformi ai CAM, si richiede altresì la compilazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente per attestare la rispondenza dei prodotti alla normativa in materia.

## **7.3 Requisiti Classe di Reazione al fuoco**

Tutti gli articoli di legno finiti devono essere certificati in classe non superiore a 1 di reazione al fuoco. In alternativa devono essere presentate le certificazioni dei semilavorati come a esempio pannelli di legno, laminato, vernici, plastica, ecc.

**Verifica:** *allegare omologazione/certificazione (certificazione di classificazione di reazione al fuoco e omologazione ai fini della prevenzione incendi da parte del*

*produttore del materiale utilizzato, rilasciato dal Ministero dell'Interno, in corso di validità.)*

#### **7.4 Requisiti Sicurezza chimica**

##### **Emissione di formaldeide**

Tutti i componenti a base legnosa (a esempio pannelli a base di legno), adoperati nella realizzazione dei manufatti devono essere classificati E1 in relazione alla emissione di formaldeide secondo la norma UNI EN ISO 12460-3:2021

**Le Vernici e plastiche (es. laminato, vernici pannelli, ecc)** devono essere atossiche conformi alla norma UNI EN 71- 3:2021 Migrazione di alcuni elementi.

L'impresa offerente deve allegare la documentazione attestante quanto richiesto. Qualora la documentazione non sia direttamente intestata all'impresa offerente, la stessa deve inviare **dichiarazione da cui risulti la filiera produttiva** e dichiarare che il prodotto finito sia proprio quello offerto.

**Verifica:** *certificazioni rilasciate da laboratori accreditati*

#### **7.5 Criteri ambientali per arredi - Specifiche tecniche di base**

##### **7.5 A - Riferimenti Normativi**

I "criteri ambientali minimi" corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere assicurato.

Per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento è, in via indicativa, la seguente:

- Decreto Ministeriale del 03/07/2019: modifica dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 11/01/2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni;
- Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017: adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni;
- Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (c.d. EUTR) con lo scopo di vietare l'immissione nel mercato dell'Unione Europea di legname tagliato illegalmente e dei prodotti da esso derivati;
- Decreto Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10/10/2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno", (G.U. 288 del 10/12/2008), che impone il divieto di commercializzazione di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati, "se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell'aria" ....omissis.... .... "supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m<sup>3</sup>)";
- Regolamento (UE) 605/2014 della Commissione del 05/06/2014 e Regolamento (UE) 491/2015 della Commissione del 23/03/2015 che modifica il regolamento (UE) 605/2014 che hanno classificato la formaldeide da "sospettata di essere cancerogena" a "cancerogena" con conseguente classificazione 1B. Questo comporta l'obbligo, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio, di indicare la presenza della sostanza sulla confezione e di indicare tale dato sulla Scheda Dati di Sicurezza.

## **7.6 Specifiche Tecniche**

### **7.6 - A Sostanze pericolose.**

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso;
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lett. f del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH);
3. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 a una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334) - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413) - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 Tg/cm<sup>2</sup> /settimana secondo la norma EN 1811;
6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente. Il contatto prolungato con la pelle, secondo il punto 27 dell'allegato XVII del Reg. REACH, è definito dal CARACAL come 10 minuti in tre o più occasioni nell'arco di due settimane o 30 minuti in una o più occasioni nell'arco di due settimane. (Modificato dal DM 3 luglio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 167 del 18.07.2019) al paragrafo 3.2.1 – relativo alle sostanze pericolose contenute nei componenti, parti o materiali usati per la fabbricazione degli arredi – al punto 6, è stato eliminato il riferimento all'uso del nickel e del cromo esavalente nelle operazioni di placcatura, anche alla luce dei cambiamenti, avvenuti nel tempo e della documentazione comunitaria di riferimento).

**Verifica:** *L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6.*

*Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.*

### **7.6 – B - Contenuto di composti organici volatili.**

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

**Verifica:** *Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.*

## **7.6 – C - Plastica riciclata.**

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

**Verifica:** *Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® , Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.*

## **7.6 – D – Requisiti del prodotto finale.**

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

### **Verifica:**

*L'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche.*

*In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016.*

*Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne).*

*Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.*

## **7.6 – E – Disassemblabilità.**

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e a esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

**Verifica:** *L'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.*

## **7.6 – F – Imballaggio.**

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata.

Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system" .

L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

**Verifica:** *l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato. Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure*

*“FSC® Recycled”) o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell’imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.*

## **7.7 Arredi metallici**

### **7.7 Requisiti generali.**

Gli arredi metallici devono:

- riportare la marcatura CE prevista dalle norme vigenti;
- essere idonei in funzione della specifica destinazione d'uso che impone la massima salvaguardia possibile della sicurezza e salute;
- essere completi di garanzia;
- essere in possesso della certificazione di conformità alle norme ambientali UNI EN ISO 14001 e il marchio di qualità ISO9001;  
inoltre essere in possesso delle certificazioni:
  - resistenza alla corrosione UNI EN ISO 9227:2017;
  - certificazione della stabilità UNI 8596:1984 + A1:1995;
- **garantire durevolezza per garantire un ciclo di vita più lungo e un minor impatto sull’ambiente.**

## **ART. 8 – MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA**

Gli articoli dovranno essere MARCATI in modo facilmente leggibile e indelebile e includere tutte le informazioni richieste secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

**La Stazione Appaltante, per motivi d’urgenza, può dare avvio alla fornitura, in pendenza della stipula del contratto, con una comunicazione via PEC.**

**Le consegne dovranno avvenire nel termine tassativo di 60 giorni naturali e continui a decorrere dalla data di ricezione dell’ordine stesso.**

L’ordine di fornitura verrà impartito per iscritto dall’Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale - Settore Formazione e Riqualficazione per Personale, Servizi ausiliari, Educativi e Scolastici che indicherà gli articoli da consegnare, la relativa quantità, il luogo di consegna e tutte quelle prescrizioni tecniche occorrenti per la fornitura e l’eventuale ritiro dell’usato.

Gli arredi oggetto della fornitura dovranno essere consegnati presso circa n. 47 scuole comprese nell’ambito territoriale della Stazione Appaltante di Venezia all’interno dei locali, anche se dislocati su diversi piani. Nell’allegato “Elenco punti consegna con indirizzi\_METALLO” sono indicate le sedi di consegna, fatto salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie per eventuali intervenute modifiche organizzative.

L’ora e la data di consegna, compreso il montaggio e la messa in opera della fornitura, nonché l’eventuale ritiro dell’usato, dovrà essere concordata, secondo quanto indicato sull’ordine, **con l’Ufficio Fabbisogni con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, al fine di evitare consegne in orari e giorni con presenza di alunni con rischio di interferenza. Non saranno quindi ammissibili consegne effettuate in assenza di accordo con l’Ufficio Fabbisogni.**

Il prezzo proposto per la fornitura di tutti gli articoli deve essere comprensivo dei costi d'imballaggio, della consegna, dell'installazione, dello smontaggio degli articoli usati, ove necessario, del fissaggio a muro e messa in opera a regola d'arte, presso i locali, anche se dislocati su piani diversi, come indicato dal personale incaricato della ricezione del materiale, nonché ritiro e smaltimento dell'usato, ove necessario, l'assistenza e la manutenzione sino alla scadenza della garanzia.

L'imballaggio, il trasporto, l'installazione, lo smontaggio degli articoli usati, lo smaltimento degli imballaggi e degli articoli usati sono a rischio e a carico dell'Impresa Aggiudicataria.

L'imballo, qualora necessario, dovrà essere eseguito a regola d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno si dovesse verificare durante il trasporto; resta quindi a carico dell'Impresa Aggiudicataria la responsabilità nel caso si verificassero eventuali danni alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali scolastici eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

Con il termine installazione si intende che è onere dell'Impresa Aggiudicataria provvedere al montaggio di tutti gli articoli, se necessario, da eseguire a perfetta regola d'arte. Si specifica che è cura dell'Impresa Aggiudicataria disporre di idonea ferramenta (sistemi di ancoraggio, viti, bulloni, ecc.), tali da garantire il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza.

L'installazione degli arredi deve avvenire nel plesso e nel locale indicato dal personale incaricato. Tale locale potrebbe non essere situato al piano terra e questo non comporterà un aggravio per l'Amministrazione. Nel caso in cui il personale incaricato richieda di non effettuare l'installazione, l'Impresa Aggiudicataria dovrà farsi rilasciare una liberatoria firmata dal Dirigente Scolastico.

Per tutti gli articoli da montare deve essere rilasciata una dichiarazione di montaggio a regola d'arte (da allegare alla fattura), su carta intestata dell'impresa fornitrice, da parte del montatore.

Lo stesso vale per gli arredi con altezza superiore a cm. 150, per cui dovrà essere attuato il fissaggio di sicurezza al muro.

All'atto della consegna della fornitura, **sempre franco da ogni spesa**, dovrà essere effettuato, se richiesto in sede di ordine dai responsabili, **anche il ritiro e la rottamazione degli arredi usati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti**, per le medesime tipologie (anche se di materiali diversi) e in quantitativi non superiori a quelli oggetto della fornitura stessa.

Qualsiasi articolo che venga consegnato in difformità rispetto a quelli offerti in sede di gara verrà rifiutato e ne verrà chiesta la sostituzione.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la sostituzione entro 10 (dieci) giorni, ovvero, se l'Impresa Aggiudicataria non fosse in grado di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato.

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a produrre una garanzia scritta conforme a quanto previsto dal D.M. del 11/01/2017: adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (GU Serie Generale 23 del 28/01/2017) modificato dal D.M. 03/07/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 167 del 18/07/2019).

L'intervento in garanzia dell'Impresa Aggiudicataria dovrà prevedere la sostituzione dell'articolo, di elementi o parti usurate dello stesso. In tal caso, nessun onere

aggiuntivo sarà a carico della Stazione Appaltante.

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio, messa in opera e ritiro dell'usato, ove richiesto.

**In caso di contrasto le condizioni stabilite nel presente Capitolato prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip.**

#### **ART. 9 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'Impresa Aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è tenuta a eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

L'Impresa Aggiudicataria provvederà affinché tutto il personale impegnato nei servizi sia in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale degli operatori, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 39/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di gara e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente Capitolato;
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso, integrare la merce eventualmente consegnata in quantitativi inferiori rispetto all'ordine;
- ritirare contestualmente alla consegna gli arredi usati e provvedere alla loro rottamazione.
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate tramite PEC dall'Amministrazione, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve o eccezioni, all'Amministrazione o a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

## ART. 10 – CAUZIONI E GARANZIE

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire che tutti gli articoli oggetto della presente fornitura, ai sensi dell'art. 1490 del Codice civile, siano immuni da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. L'Amministrazione si riserva di denunciare i vizi occulti entro 20 (venti) giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di 20 (venti) giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante.

La ditta potrà presentare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dall'Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale – Settore Formazione e Riqualificazione per Personale, Servizi ausiliari, Educativi e Scolastici. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro 10 (dieci) giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Per la fornitura oggetto di gara è richiesta la garanzia full risk minima di due anni dalla data di consegna o di montaggio, se successiva, senza oneri a carico dell'Amministrazione, gli interventi dovranno avvenire in loco presso le sedi di consegna, e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica conseguenti a difetti costruttivi. Inoltre:

- i pezzi di ricambio dovranno essere disponibili per almeno 5 anni dall'acquisto;
- la produzione dell'articolo dovrà essere garantita per almeno 5 anni dall'acquisto;
- l'assegnatario dovrà fornire schede tecniche relative alle informazioni per l'uso, la manutenzione e la pulizia.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà versare una **cauzione definitiva pari al 10%** dell'importo a base di gara indicato al precedente art. 2 con le forme e i contenuti previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e da quanto indicato dal presente articolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Capitolato, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e qualora l'Impresa Aggiudicataria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **Art. 11 – ASSICURAZIONE**

L'Impresa Affidataria è responsabile per l'intera durata del contratto dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L'Impresa Affidataria dovrà, pertanto, presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, prevedendo un massimale di almeno € 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00) per sinistro. Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

## **ART. 12 - VERIFICHE E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

La Stazione Appaltante si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa Aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche in ordine alla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere a eliminare le disfunzioni rilevate nel termine di 10 (dieci) giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dalla Stazione Appaltante tramite PEC.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento alla Stazione Appaltante o a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Ai fini delle verifiche di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa Aggiudicataria di mettere a disposizione i mezzi necessari a eseguire tali verifiche. In caso di rifiuto, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Impresa aggiudicataria.

La Stazione Appaltante, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

## **ART. 13 - PENALI**

In caso di esecuzione della fornitura non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato, l'Impresa Aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fino a un importo massimo pari all'importo della mancata o non conforme prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti nel seguito del presente Capitolato e nel contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Impresa Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata a titolo di penalità:

- una quota pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;
- una quota pari al 2‰ (due per mille) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dal 11° giorno di ritardo.

Oltre il 30° giorno di ritardo sarà comunque facoltà della Stazione Appaltante proce-

dere all'immediata risoluzione del contratto, salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto.

L'Impresa Aggiudicataria non potrà opporre alla Stazione Appaltante la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dall'aggiudicataria stessa.

#### **ART. 14 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- b) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione della fornitura;
- e) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L.136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;
- f) in caso di esito interdittivo delle comunicazioni antimafia della Prefettura;
- g) qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- h) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- i) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La Stazione Appaltante procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura analoga a quella oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, a un prezzo più

basso e l'Impresa rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, comunicata tramite PEC, di volersi avvalere delle clausola risolutiva.

L'Impresa Aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, è tenuta a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R, nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune, approvato con D.G. 314/2018. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto stesso e del Codice di comportamento stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Impresa Aggiudicataria si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa Aggiudicataria il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Si fa presente che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17 ter nel D.P.R. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo le pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

Si richiamano inoltre gli obblighi derivati dall'art. 3 ("Tracciabilità dei flussi finanziari") della L. 136/20 così come modificato dal D.L. 187/2010 che ha imposto alle stazioni appaltanti e agli appaltatori, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, l'adozione di comportamenti finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari posti in essere in esecuzione dei relativi contratti. A tale scopo codesta Impresa Aggiudicataria dovrà trasmettere al committente la dichiarazione contenente gli estremi del conto dedicato alla prestazione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso.

#### **ART. 16 – PAGAMENTI**

In ottemperanza all'art. 25 del DL 66//2014, il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà inviare, per ciascun ordine ricevuto ed evaso regolarmente e per ogni punto consegna, correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. 244/2007 all'art. 1, commi da 209 a 213 e da D.M. 55/2013.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a 30 giorni dalla data di rice-

vimento delle fatture a **fornitura completamente ultimata**.

Di seguito si riportano i dati salienti per la compilazione del documento sul sistema di interscambio:

Denominazione Ente:	COMUNE DI VENEZIA
Codice univoco ufficio:	UFWX64
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale e Partita IVA	00339370272
Codice identificativo dell'ufficio destinatario:	86 Settore Servizi Educativi
Nel campo "Causale":	sede della consegna

Si prega di aggiungere nel campo "descrizione" o "note" della fattura la seguente dicitura: "Da assegnare a 21\_0595D006".

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà far pervenire all'Ufficio Fabbisogni del Servizio Amministrazione, Gare, Contratti e Bilancio, copia dei DDT dopo ogni consegna effettuata.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, la Stazione Appaltante non procederà alla liquidazione delle fatture che, pertanto saranno restituite all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere le fatture.

La liquidazione delle fatture è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dalla Stazione Appaltante, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, la Stazione Appaltante non procederà a alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto stabilito nel contratto.

#### **ART. 17 - SUBAPPALTO**

Nel preventivo di spesa, la ditta dovrà indicare le prestazioni che intende eventualmente subappaltare.

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto l'Impresa concorrente, ove voglia ricorrere al subappalto, dovrà dichiarare all'atto dell'offerta la parte della fornitura che intenda subappaltare.

La mancata indicazione, in sede di presentazione del preventivo, delle prestazioni che la ditta intende subappaltare a terzi comporterà il divieto di subappalto delle medesime.

## **ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione sarà, del pari, da ritenersi nullo e farà sorgere per la Stazione Appaltante il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della forma giuridica dell'aggiudicatario, deve essere comunicata e documentata alla Stazione Appaltante .

## **Art. 19 - LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE - CAMBIO RAGIONE SOCIALE**

In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della ragione sociale, la Stazione Appaltante avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione, oppure di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante.

## **ART. 20 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di fallimento dell'aggiudicatario, liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato, e negli ulteriori casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in quanto compatibili con l'oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante procederà ad applicare la disciplina prevista nel citato art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

## **ART. 21 - STIPULAZIONE E SPESE INERENTI IL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato, nelle forme di Legge, dal Dirigente del Settore Formazione e Riquilificazione per Personale, Servizi ausiliari, Educativi e Scolastici dell'Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale (art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto potrà essere stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese di gara, di contratto, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico dell'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La Stazione Appaltante si riserva, **nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto.**

**In caso di contrasto le condizioni stabilite nel presente Capitolato, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip.**

## **ART. 22 – RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice civile, dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

## **ART. 23 – PATTO DI LEGALITA'**

L'Aggiudicatario dovrà accettare il "protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Vene-

to.

Costituisce causa di esclusione la mancata accettazione e rispetto delle prescrizioni contenute nel "protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17 della L. 190/2012).

#### **ART. 24 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

L'aggiudicatario dovrà, agli effetti del presente Capitolato, comunicare dove leggerà il domicilio legale.

In ogni caso il Foro competente in via esclusiva per eventuali derivanti dalla fornitura oggetto del presente capitolato sarà quello di Venezia.

#### **ART. 25 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti a esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso;
- le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure;
- la Stazione Appaltante tratta i dati a essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)

\*Il Dirigente  
- dott. Lulzim Ajazi -

---

\* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.